

ANCHE LA NON AGGIUDICAZIONE DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE COMUNICATA

TERZO DECRETO CORRETTIVO

Decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152

Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62

(G.U. n. 251 del 2 ottobre 2008 - in vigore dal 17 ottobre 2008)

Art. 79. Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni
(...)

5. In ogni caso l'amministrazione comunica di ufficio:

a) l'aggiudicazione, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione;

b) l'esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dall'esclusione;

b-bis) la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro.

(lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 152 del 2008)

SCOPO

La lettera q) (ora t) , con l'inserimento della lettera b-bis al comma 5 dell'art. 79, aggiunge, tra le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare ai candidati e agli offerenti, anche quelle relative alla decisione di non aggiudicare l'appalto o di non concludere l'accordo quadro.

Secondo i rilievi della Commissione europea, infatti, l'art. 79, comma 5, del Codice, non include tra le informazioni che le stazioni appaltanti sono comunque tenute a comunicare d'ufficio la decisione di non aggiudicare l'appalto, mentre l'art. 41, par. 1, della direttiva 2004/18/CE e l'art. 49, par. 1, della direttiva 2004/17/CE prevedono l'obbligo, per le stazioni appaltanti, di informare i candidati e gli offerenti di tutte le decisioni prese riguardo all'aggiudicazione di un appalto, ivi compresi i motivi per i quali hanno rinunciato ad aggiudicare l'appalto o a concludere un accordo quadro.

Alla luce di tali considerazioni, la Commissione considera le disposizioni recate dall'art. 58, commi 13 e 15, in contrasto con le norme della direttiva 2004/18/CE, "le quali esigono che i criteri di aggiudicazione siano previamente resi noti".

A cura di Sonia LAzzini